

L'Ordinanza impugnata violerebbe poi l'articolo 87, par. 3, lett. a) CE (ora articolo 107, par. 3, lett. a), TFUE), non avendo valutato le condizioni di applicabilità della deroga di specie al caso della ricorrente. In particolare, nella città di Chioggia sarebbe presente un tenore di vita molto basso, con una sottocupazione straordinariamente bassa.

Analogamente l'Ordinanza impugnata violerebbe l'articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE) laddove ritiene non applicabile tale deroga al caso della ricorrente pur non avendo fornito alcuna motivazione al riguardo e l'articolo 87, par. 3, lett. d), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. d), TFUE), laddove ritiene non applicabile al caso della ricorrente tale deroga che, in violazione del principio di non discriminazione, avrebbe trovato applicazione per altre imprese veneziane.

In ultimo, è fatta valere l'erroneità dell'interpretazione del Tribunale in merito all'insussistenza di «aiuti esistenti», in violazione degli artt. 1, 14 e 15 del Regolamento 659/1999⁽¹⁾. Sarebbe innegabile che la successione delle vicende normative rappresenti una continuità pluridecennale degli sgravi contributivi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 aprile 2013 — Stanislav Gross/Hauptzollamt Braunschweig

(Causa C-165/13)

(2013/C 207/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Stanislav Gross

Convenuto: Hauptzollamt Braunschweig

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, osti, fatto salvo il suo nesso sistematico con l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE, a una normativa di legge di uno Stato membro secondo la quale una persona che detiene per scopi commerciali i prodotti immessi in consumo in

un altro Stato membro non diventa soggetto d'imposta se ha acquistato i prodotti da un terzo solo una volta ultimata la procedura per la loro introduzione.

⁽¹⁾ GU L 76, pag. 1.

Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-172/13)

(2013/C 207/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels, R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno Unito, avendo imposto allo sgravio transfrontaliero per i gruppi di società condizioni tali da rendere in pratica impossibile la concessione dello sgravio ed avendo limitato quest'ultimo a periodi successivi al 1° aprile 2006, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenenti in forza degli articoli 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;

— condannare Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

A seguito della sentenza della Corte del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, il Regno Unito ha modificato la legislazione nazionale che disciplina il modo in cui le perdite subite da società appartenenti a un gruppo possono essere trasferite a, e utilizzate da, un altro membro del gruppo al fine di ridurre il suo debito fiscale (norme sullo sgravio di gruppo). Le disposizioni relative alle perdite delle società non residenti sono attualmente contenute nella Parte 5 del Corporation Tax Act del 2010.

In forza della legislazione attualmente vigente nel Regno Unito, una società appartenente a un gruppo può ottenere un credito fiscale sulla base delle perdite di un membro del gruppo non residente soltanto laddove quest'ultimo non abbia la possibilità di ottenere uno sgravio nello Stato di residenza. Con riguardo alla possibilità di ottenere uno sgravio futuro, la legislazione del Regno Unito rende in pratica impossibile dimostrare il rispetto di tale condizione, dato che la suddetta possibilità dev'essere